

STATUTO

IL DELTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA REILLO 5

Numero REA: CZ - 161337

Codice fiscale: 02323200796

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

<u>STATUTO DELLA SOCIETA'</u>		
TITOLO I - Denominazione, sede, durata		
<u>Art.1=</u>		
È costituita la Cooperativa sociale denominata "IL DELTA so-		
cietà cooperativa sociale".		
<u>Art.2=</u>		
La cooperativa ha sede in Lamezia Terme (CZ).		
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere		
istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rap-		
presentanze, ed il cambiamento della sede sociale.		
<u>Art.3=</u>		
La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Ta-		
le termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea		
straordinaria.		
Alla cooperativa si applicano le norme sulla società a respon-		
sabilità limitata nei limiti previsti dall'art.2519 del C.C.		
TITOLO II - Scopo ed oggetto		
<u>Art.4=</u>		
La cooperativa sociale "IL DELTA" viene promossa dalla "Asso-		
ciazione Comunità Progetto Sud - Onlus" con sede in Lamezia		
Terme, e con essa intende operare per la gestione di servizi		
sociali, sanitari ed educativi e per la diffusione di una cul-		
tura della solidarietà, dell'innovazione e dell'economia so-		
ciale.		
La Cooperativa persegue esclusivamente finalità di utilità e		

	di solidarietà sociale e di interesse generale della comunità
	alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadi-
	ni. La Cooperativa potrà avere rapporti con i terzi.
	Essa non ha fini di lucro e si propone di conseguire i suoi
	scopi attraverso la gestione dei seguenti servizi e attività
	che può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto pro-
	prio o per conto terzi:
	a) realizzare forme concrete di integrazione sociale per gli
	handicappati e persone emarginate in genere, mediante servizi
	e agenzie per l'inserimento lavorativo;
	b) gestire attività e servizi di riabilitazione; centri diurni
	e residenziali di accoglienza e socializzazione; servizi domi-
	ciliari di assistenza, aiuto alla persona, sostegno e riabili-
	tazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la
	scuola o altre strutture di accoglienza;
	c) prevenire, rimuovere e combattere le cause del disagio che
	inducono alla tossicodipendenza, alla devianza, all'alcoolismo
	o ad altre dipendenze, mediante iniziative e servizi idonei,
	anche sperimentali;
	d) promuovere ogni azione tendente al superamento delle forme
	di emarginazione, anche con attività di sensibilizzazione ed
	animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di
	accrescere l'attenzione ed l'accoglienza reciproca tra le per-
	sone;
	e) favorire iniziative di promozione e rivendicazione

dell'impegno delle istituzioni a favore della giustizia socia-	
le, in particolare delle persone deboli poste in situazioni di	
svantaggio sociale e di affermazione dei diritti sociali di	
cittadinanza in genere;	
f) promuovere attività di formazione e consulenza, creare e	
gestire servizi culturali, corsi di formazione professionale,	
di promozione e di avviamento al lavoro, necessari agli scopi	
suddetti;	
g) gestire ricerche territoriali nel campo dell'emarginazione	
e della sicurezza sociale;	
h) curare l'edizione e la diffusione di periodici, riviste e	
libri;	
i) sviluppare e finanziare forme di cooperazione sociale e di	
qualsiasi altra Cooperativa o Onlus, partecipandovi anche in	
forma di soci effettivi;	
l) svolgere, direttamente o in collaborazione con altri enti,	
iniziative nazionali e internazionali di cooperazione allo	
sviluppo;	
m) gestire attività di assistenza sociale e sociosanitaria, di	
assistenza sanitaria, di beneficenza, di istruzione e forma-	
zione, di sport dilettantistico, di tutela e valorizzazione	
della natura e dell'ambiente, di tutela dei diritti civili;	
n) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
strutturazione ed il potenziamento aziendale per agevolare il	
conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione	

	dell'oggetto sociale;	
	o) adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	La Cooperativa può anche gestire direttamente attività lavorative produttive finalizzate al recupero dei soggetti in difficoltà. Dette attività, riguardanti l'agricoltura biologica nei suoi diversi aspetti; la stampa nelle sue differenti fasi; il lavoro di falegnameria; l'artigianato artistico con materiali tradizionali; sono da intendersi coordinate con le aree di intervento previste nei precedenti comma del presente articolo.	
	Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Cooperativa può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi.	
	La Cooperativa potrà utilizzare l'opera del volontariato, del servizio civile e degli obiettori di coscienza in servizio civile.	
	Per il raggiungimento degli scopi, la Cooperativa potrà usufruire di contributi erogati da enti pubblici e privati e da altri soggetti anche singoli. Potrà, inoltre, stipulare delle convenzioni con enti pubblici e privati.	
	Nelle modalità di intervento operativo della Cooperativa si prevedono collaborazioni effettive con Enti pubblici e privati, e di offerta e di domanda di prestazioni con altre Cooperative e Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.	

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III - Soci

Art.5=

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali

Art.6=

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente

te, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, anche in qualità di soci sovventori, nei limiti previsti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art.7=

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art.8=

Sull'accoglimento, ovvero sul rifiuto, della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione con

l'osservanza delle regole dettate dall'art.2528 del C.C..

Art.9=

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale so-
prapprezzo determinato dall'assemblea;

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte
dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-
pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti
dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art.10=

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione,
nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rim-
borsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque
non superiore a quello nominale.

Art.11=

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Ammi-
nistrazione può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi socia-
li, non osservando le disposizioni statutarie e le delibera-
zioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si
renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. In questi

casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 60 giorni da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;

c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi concorrenziali o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

Art.12=

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 10 e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria. Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

TITOLO IV - Capitale Sociale, quote

Art.13=

Il capitale sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di (30) trenta euro ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dalle eccedenze attive di bilancio

• da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Art.14=

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Bilancio e relazione degli amministratori

Destinazione delle eccedenze attive di bilancio

Art.15=

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio va dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art.16=

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto per legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della

	comunità tutta.	
	La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione	
	sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa ri-	
	spetto allo scopo sociale.	
	<u>Art.17=</u>	
	Utili:	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questa destinata almeno il (30%) trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, nella misura e con le modalità previste dalla leg-	
	ge.	
	La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'art.	
	2514 del Codice Civile:	
	▪ È vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	▪ È vietata la remunerazione di strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	▪ È vietata la distribuzione delle riserve tra i soci coope-	
	ratori;	

▪ È obbligata la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI - Organi sociali

Art.18=

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art.19=

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio d'esercizio col relativo conto economico e la relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero ed i sindaci;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno

	per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione su-
	gli stati di attuazione dei programmi di cui alla lettera a)
	del 1° comma, ed in particolare entro 120 giorni dalla chiusu-
	ra dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilan-
	cio. Quando speciali ragioni lo richiedano l'Assemblea per
	l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180
	giorni dalla chiusura dell'esercizio.
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni
	dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché sulla nomina e
	sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria
	della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.
	<u>Art.20=</u>
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-
	naria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine
	del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della se-
	de sociale e recapitato a tutti i soci, almeno 10 giorni prima
	dell'adunanza.
	Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data
	dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo
	nello stesso giorno stabilito per la prima.
	In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette,
	l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
	siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci
	effettivi.

	Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-
	tenga sufficientemente informato.
	<u>Art 21=</u>
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in
	prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
	la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nel-
	le adunanze.
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato
	della cooperativa l'Assemblea per essere valida deve essere
	costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai
	tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere
	prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti
	attribuiti a tutti i soci.
	Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento
	ed il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.
	<u>Art.22=</u>
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino i-
	scritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della
	quota sottoscritta.
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono far-
	si rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci median-
	te deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere mostrate ai soci presenti alla riunione di Assemblea.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i dipendenti della società.

Art.23=

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario. Il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Art.24=

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i soci, ed elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è

	rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta	
	soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della so-	
	cietà nell'esercizio delle loro mansioni, preventivamente au-	
	torizzate dal Consiglio stesso. Gli amministratori sono sempre	
	revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di	
	una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito	
	dall'art. 2383 terzo comma c.c. all'amministratore revocato	
	non compete alcun diritto al risarcimento del danno.	
	<u>Art.25=</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri. Il Consi-	
	glio di Amministrazione si riunisce anche al di fuori dalla	
	sede sociale. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi perso-	
	nali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri	
	e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono ri-	
	chieste formalità di convocazione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le	

votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Art.26=

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art.27=

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art.28=

La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolar-

mente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 29=

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 30=

Qualora divengono inapplicabili, per superamento dei limiti di legge, le norme sulla società a responsabilità limitata, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del Collegio Sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale, oltre alla funzione di vigilanza di cui all'art.2403 e seguenti del c.c. è attribuito il controllo contabile della società.

Art. 31=

I sindaci devono assistere alle adunanze dei Consiglio di Am-
ministrazione e delle Assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle As-
semblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del
Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblica-
zioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte de-
gli amministratori.

TITOLO VII - Disposizioni generali e finali

Art.32=

La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-
rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la
sua automatica messa in liquidazione.

Art.33=

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa So-
ciale dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori
scegliendo li preferibilmente tra i Soci.

In caso di cessazione della Cooperativa Sociale, l'eventuale
residuo liquidazione dedotto il capitale sociale effettivamen-
te versato è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.

Art.34=

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i
soci e la società, anche se promosse da amministratori e sin-
daci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sa-
ranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri

tutti nominati dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.	
I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente; nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, lo stesso Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.	
L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.	
L'arbitro o il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.	
Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi di legge.	
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il	

[illegible]